

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1651 del 03/04/2019
Oggetto	FE19A0003 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO IN LOCALITA' COLOGNA NEL COMUNE DI RIVA DEL PO (FE) - RICHIEDENTE: BERGHI DAVIDE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1716 del 03/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tre APRILE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROC. Cod. FE19A0003
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD
USO IRRIGUO IN LOCALITA' COLOGNA NEL COMUNE DI RIVA DEL PO
(FE)
RICHIEDENTE: BERGHI DAVIDE

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 106/2018 che ha conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015;

- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche", che ha apportato modifiche ed integrazioni alla "Direttiva Derivazioni" adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PRESO ATTO:

- dell'istanza in data 5/02/2019 assunta al Prot. PG/2019/19382 a nome di Berghi Davide nato a Copparo (FE) il 27/06/1970 (C.F. BRGDVD70H27C980D) in qualità di legale rappresentante della ditta individuale omonima (P.IVA 01213250382) tendente ad ottenere la concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee tramite pozzo esistente, con procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 del R.R. 41/2001, in località Cologna, nel Comune di Riva del Po (FE) ad uso agricolo irriguo;
- della contestuale presentazione da parte del richiedente della documentazione attestante il pagamento delle spese istruttorie, per un importo di € 99,00;

VERIFICATO:

- che il pozzo in questione è stato oggetto di concessione rilasciata con Determina della Regione Emilia Romagna n. 5847 del 13/05/2015, con scadenza 31/12/2017, e che non essendo stata presentata domanda di rinnovo entro il termine di cui sopra, come previsto dall'art. 27 del RR 41/2001, l'esercizio del pozzo deve essere assoggettato a procedimento di nuova concessione;
- che il prelievo richiesto rientra nei casi previsti dall'art. 36, comma 1, lettera c) del RR 41/2001 ed è pertanto assoggettato al rilascio di concessione con procedura semplificata, ai sensi del medesimo art. 36 del RR 41/2001;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata:

- che il pozzo oggetto della domanda di concessione è ubicato in località Cologna nel Comune di Riva del Po (FE) su terreni censiti al Foglio 35, part. 253 del catasto comunale, di proprietà del richiedente ed è identificato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X 730118, Y 983272;
- che il pozzo ha le seguenti caratteristiche:
 - profondità: 29 m
 - diametro: 50 mm
 - tipo pompa: elettropompa non sommersa

- potenza pompa 2,2 kW
- che viene richiesto un prelievo dei seguenti quantitativi:
 - portata massima 1,0 l/s
 - volume annuo 900 mc
- che non è nota la stratigrafia dei terreni attraversati dal pozzo né la profondità a cui sono stati collocati i filtri;
- che la domanda di concessione in esame è finalizzata a soddisfare i fabbisogni idrici dell'azienda agricola richiedente, e che la risorsa sarà in particolare destinata alla fertirrigazione e ai trattamenti fitosanitari di 3,11 Ha di frutteto, dei quali 2,24 Ha coltivati a pero 0,87 Ha a susino;
- che il prelievo è previsto nel periodo 1 marzo – 30 ottobre;

DATO ATTO che:

- ai sensi della Deliberazione n. 3/2017 dell'Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po, il parere dell'Autorità di Bacino previsto dall'art. 36, comma 4 del RR 41/2001 e dall'art. 7 del RD 1775/33, è sostituito dall'applicazione della Direttiva Derivazioni da parte del soggetto competente sulle istruttorie delle domanda di concessione, salvo nei casi in cui l'applicazione della Direttiva evidenzi che sussistono potenziali effetti della derivazione sul bilancio idrico a scala di bacino;
- questa Agenzia ha provveduto ad effettuare le verifiche di cui al punto precedente, i cui risultati vengono di seguito illustrati;
 - l'acquifero interessato dai prelievi del pozzo in progetto è inquadrabile nel corpo idrico “Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore” (codice 0630ER-DQ2-PPCS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po, attualmente classificato in stato quantitativo “buono” e non a rischio;
 - tale corpo idrico è caratterizzato da una ricarica di provenienza prevalentemente alpina;
 - gli impatti della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, sono da ritenersi “lievi” (portate inferiori a 50 l/s) e la “criticità tendenziale” del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere “bassa”;
 - pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di “attrazione”;
 - l'utenza richiesta risulta quindi compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

VERIFICATO che i quantitativi richiesti risultano congrui in relazione al tipo di coltura praticata in base ai criteri definiti dalla DGR 1415/2016 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo””

ACCERTATO:

- che il pozzo in esame non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- che lo stesso non ricade in area Parco né all'interno di siti della Rete Natura 2000 (aree SIC/ZPS);
- che la domanda di concessione in esame non ricade nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;

ACCERTATO INOLTRE CHE:

- il pozzo in esame è stato utilizzato successivamente alla data di scadenza della concessione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna (Determina n. 5847 del 13/05/2015 con scadenza 31/12/2017) come risulta dalla comunicazione dei prelievi effettuata a questo Servizio dal titolare della concessione relativa all'anno 2018 ed acquisita agli atti d'ufficio;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo la destinazione d'uso richiesta rientra tra le tipologie previste alla lettera a) (irrigazione agricola) dell'art. 152, comma 2, della L.R. n. 3/1999, il cui importo base è definito in base alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1792/2016;
- agli atti di questo Servizio risultano mancati pagamenti delle annualità precedenti per un totale di 7,33 €;
- ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 il concessionario è tenuto al versamento di un deposito cauzionale pari a 250 €;
- agli atti di questo Servizio risulta già versato in sede di rilascio della precedente concessione un deposito cauzionale pari a 51,65 €;
- il richiedente è pertanto tenuto a corrispondere a titolo di integrazione del deposito cauzionale già versato la somma di 198,35 €;
- per i prelievi effettuati nel corso dell'anno 2018 in assenza di concessione di derivazione, in data 26/03/2019 è stato notificato alla ditta richiedente Azienda Agricola Berghi Davide il Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 9/2019 a firma del Ing. Marco Bianchini;
- il medesimo Verbale è stato trasmesso per competenza alla Direzione Tecnica Arpae – Unità Progetto Demanio Idrico;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in oggetto possa essere rilasciata alle condizioni e nei limiti indicati nel presente atto e nell'allegato disciplinare tecnico;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con il relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 1/04/2019 (assunta agli atti con prot. n. PG/2019/52128 del 1/04/2019);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione del presente atto, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente, acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2019/52128 del 1/04/2019;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001, fatti salvi i diritti dei terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, all'Azienda Agricola Berghi Davide (C.F. BRGDVD70H27C980D, P.IVA 01213250382), con sede legale in Via Pampano Brusantina n. 248 nel Comune di Riva del Po (FE), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso agricolo irriguo, codice pratica FE19A0003, precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 dei Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino interessato e quindi soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che la derivazione venga esercitata tramite il pozzo di profondità 29 m ubicato nel Comune di Riva del Po (FE), in località Cologna, su terreni distinti al Foglio 35, mappale n. 253 del catasto comunale ed individuato dalle coordinate UTM* (RER) X = 730118, Y = 983272;
- c) di stabilire la portata massima di derivazione in 1 l/s ed il volume massimo derivabile in 900 mc annui;
- d) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito all'esercizio della derivazione;
- e) di stabilire che i dati dei volumi prelevati nell'anno (mc) e la lettura del contatore al 31/12 vengano comunicati annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE SAC di Ferrara, nonché alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, dovrà essere presentata apposita istanza al Servizio scrivente a nome del soggetto subentrante entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento;
- g) di stabilire la scadenza della presente concessione al 31.12.2023;
- h) di precisare che l'Amministrazione concedente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, nonché di disporre la revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse generale o al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001;
- i) di precisare che il Concessionario, qualora intenda protrarre la concessione oltre il termine sopra fissato, dovrà presentare domanda di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza della stessa e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione della derivazione per il ripristino dei luoghi;
- j) di precisare che la presente concessione viene rilasciata ai sensi del RR 41/2001 unicamente per gli aspetti riguardanti la derivazione di acque pubbliche e non assolve

quindi gli altri obblighi né sostituisce eventuali altre autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente;

- k) di stabilire che il canone per l'annualità 2019, calcolato in base alle DGR citate in premessa, è pari a € 12,27, somma che è stata versata in data 29/03/2019 sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582;
- l) di dare atto che il richiedente ha provveduto a versare in data 29/03/2019 sul medesimo c/c postale la somma di 7,33 € quale integrazione ai canoni già versati per la annualità precedenti;
- m) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna in data 29/03/2019 la somma di € 198,35 come integrazione al deposito cauzionale, mediante versamento sul c/c postale n. 367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; la cauzione complessiva di 250,00 € potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- n) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2020 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, provvedere a calcolare e versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione;
- o) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- p) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.1998;
- q) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- r) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice da conservare ed esibire ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- s) di rendere noto agli interessasti che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità

giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso agricolo irriguo richiesta dall'Azienda Agricola Berghi Davide, (C.F. BRGDVD70H27C980D, P.IVA 01213250382) con sede in via Pampano Brusantina n. 248 nel Comune di Riva del Po - Procedimento cod. n. FE19A0003.

ARTICOLO 1

QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee per una portata massima di 1,0 l/s e per un volume complessivo massimo di 900 mc/anno.

Il prelievo può essere effettuato nell'arco dell'anno nel periodo dal 1 marzo a 31 ottobre.

Le acque derivate saranno utilizzate ad uso agricolo (fertirrigazione frutteti e trattamenti) nei terreni aziendali.

ARTICOLO 2

DESCRIZIONE DELL'OPERA DI PRESA

Il prelievo verrà effettuato mediante pozzo esistente ubicato in località Cologna, Via Pampeano Brusantina n. 248, nel Comune di Riva del Po (FE) su terreno di proprietà del concessionario censito al Foglio 35, mappale 253 del Catasto comunale e individuato dalle seguenti coordinate geografiche UTM* (RER) X = 730118, Y = 983272.

Le caratteristiche tecniche del pozzo, come risulta dalla documentazione agli atti, sono di seguito indicate:

- profondità: 29 m
- diametro interno 50 mm
- tipo pompa elettropompa non sommersa
- potenza pompa 2,2 kW

ARTICOLO 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario dovrà provvedere all'installazione e/o alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo strumento per la misurazione dei volumi d'acqua prelevati (contatore) in modo tale da permettere facilmente il controllo e la lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei volumi prelevati annualmente e la lettura del contatore al 31/12 dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE SAC di Ferrara, nonché alla

Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016.

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi comprese sostituzioni o modifiche della pompa, o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che dovrà preventivamente autorizzarla.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a mantenere in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (21x29,7 cm), opportunamente plastificato in entrambe le superfici che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE19A0003**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Nel caso si manifesti la necessità di un cambio di titolarità dell'autorizzazione è necessario presentare, da parte del subentrante, apposita istanza in bollo con rinuncia dell'attuale richiedente a favore del nuovo, completa della documentazione prevista dalle vigenti norme di settore.

ARTICOLO 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014, è rilasciato fino al 31.12.2023, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ARTICOLO 5

MODALITA' E TERMINI DI RICHIESTA DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda anteriormente alla data di scadenza della concessione, secondo quanto disposto dall'art.

27 del Regolamento Regionale n. 41/2001. Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza da diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 6

CESSAZIONE DELLA DERIVAZIONE

Qualora il concessionario non intenda più esercitare la derivazione oggetto della presente concessione dovrà darne immediata comunicazione a questo Servizio ARPAE SAC di Ferrara.

In questo caso, come nei casi di decadenza o revoca della concessione, salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo, che dovrà essere dotato di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite da questo Servizio.

ARTICOLO 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del R.R. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione stessa e dal diritto di utilizzare acqua pubblica.

ARTICOLO 8

CAUSE DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade, inoltre, quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, non vi provveda.

Nel caso di cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

ARTICOLO 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della perforazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del richiedente, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.